

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SERVIZI SOCIALI
POLIZZI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLIZZI GENEROSA PA VIA
TEUTONI 7

Numero REA: PA - 286556

Codice fiscale: 05945430824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Rep.n. 1307 Racc.N. 937

STATUTO DELLA SOCIETA'
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI POLIZZI"

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art.1) E' costituita, con sede in Polizzi Generosa e con indirizzo attualmente in via Teutoni n.7, una società Cooperativa con la denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI POLIZZI". Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2) Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

Art.3) (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale, con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti e con problemi alcool correlati, nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 08/11/1991, unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 08/11/1996.

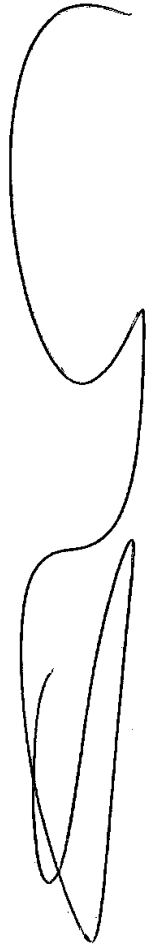
Lo scopo che i soci operatori intendono perseguire altresì, è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Ennio Mario Sorrento



Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato allo sfruttamento, l'associazionismo tra cooperative, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel modo migliore gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente, con gli altri enti cooperativi, con altre imprese, con imprese sociali e con organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori umani e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano ed internazionale.

Art.4) (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto sociale le seguenti attività che potrà svolgere in Italia, nei Paesi Comunitari ed Extracomunitari:

Costituzione di qualunque forma di partenariato o qualunque forma di collaborazione con strutture pubbliche o private; Progettazione, istituzione e/o gestione scuola materna e nido, doposcuola, ludoteche, centri di aggregazione, centri di orientamento, baby parking, baby sitting, campi estivi o educativi, attività parascolastiche, l'aggregazione sociale; Promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi Realizzazione e gestione di Centri di riposo per anziani, comunità alloggio destinate ad accogliere minori, inabili ed anziani, donne maltrattate, migranti, senzatetto, soggetti portatori di handicap fisici e psichici, malati cronici, ex-detenuti, ex-prostitute, tossicodipendenti, malati terminali, profughi e persone in difficoltà in genere, affetti da incapacità di provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza, congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacità a livello della persona, avente conseguenze individuali, familiari e sociali;

Servizi domiciliari di assistenza, sostegno, animazione, sostegno psicologico e riabilitazione effettuati presso famiglie, scuole, ospedali o altre strutture di accoglienza; Servizi di assistenza domiciliare in favore di persone portatori di handicap e/o inabili, minori, anziani, malati terminali, servizi di controllo medico a distanza;

Servizi di ascolto, counseling, sostegno, ascolto telefonico, assistenza psicologica, tutela legale volti alla prevenzione

ed alla riduzione del disagio e dell'emarginazione;

Attività e servizi di riabilitazione, terapeutici e di arte-terapia;

Promozione dell'assistenza socio-sanitaria presso le strutture esistenti nel territorio, nonché l'aggiornamento del relativo personale con l'istituzione di corsi di qualificazione e perfezionamento;

Ideazione e realizzazione e/o gestione di percorsi formativi, anche per la riqualificazione del personale interno, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario;

La realizzazione e gestione di residenze sanitarie assistite ed in genere di cliniche o comunità d'assistenza per malati psichiatrici e strutture sanitarie riabilitative;

gestione di servizi e/o progetti nel settore sanitario, soci-riabilitativo, socio-educativo e socio-assistenziale, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e/o privati in genere; servizi di utilità sociale;

promozione, costituzione ed amministrazione di strutture riabilitative, centri di riabilitazione strutture sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, attività di sostegno scolastico, attivazione di centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza, attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al modo della scuola;

attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;

attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo delle persone svantaggiate;

promozione dell'integrazione scolastica, qualificazione ed inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali; organizzazione di gite turistiche;

organizzazione di mostre fotografiche;

attivazione di corsi di alfabetizzazione informativa;

organizzazione di spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, teatrali o di puro divertimento, anche in collaborazione con altre organizzazioni similari;

costituzione e amministrazione di organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

mantenimento dei rapporti con gli organi Politici ed

Ennio de Maio Soriente

Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati

operanti nel settore della disabilità;
trasporto per soggetti in difficoltà, attività ludico
ricreative e di cura, attività di laboratorio creativi di
vario genere, produzione artigianale, attività
didattivoespressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc.,
attività di servizio civile e comunque tutti i servizi
esternabili dagli Enti locali.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza
fine speculativo, di offrire tramite i propri soci, servizi
socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) n dell'art
1 della legge 8 novembre 1991n. 381, nonché attività e
servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art 1, della citata
normativa.

In particolare la cooperativa intende svolgere stabilmente o
temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

La gestione di tutti i servizi relativi alle leggi n. 87/81,
68/81 e n. 16/86 e successive modifiche e integrazioni,
promuovendo la collaborazione dei membri del nucleo familiare
ove i soci sono chiamati ad operare e dei volontari che
prestino il loro aiuto nei servizi della cooperativa stessa.

Si propone di:

perseguire, mediante la gestione associata, migliori
condizioni di lavoro evitando periodi di vuoto di attività e
di conseguente disoccupazione e favorendo il mutuo soccorso
nei confronti dei soci in difficoltà.

Attivare e gestire servizi socio-psico-assistenziali
orientati alla prevenzione: corsi di educazione sanitaria,
screening di massa, prevenzione primaria di malattie
genetiche, mentali e geriatriche, informazione ed educazione
sanitaria della popolazione sulle cause e conseguenze
dell'handicap nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, in fase neonatale e nelle varie fasi dello
sviluppo, prevenzione AIDS, prevenzione del disagio,
prevenzione della tossicodipendenza, prevenzione e cura delle
patologie compulsive.

Provvedere alla produzione, lavorazione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
biologici e zootecnici, direttamente o attraverso società di
rappresentanza, import-export e trading in genere;

gestire la raccolta di prodotti, in qualsiasi forma conferiti
alla società cooperativa, curarne la conservazione,
provvedere alla trasformazione ed alla loro vendita, sia
direttamente, sia tramite i soci, sia aderendo e partecipando
ad organismi cooperativistici o ad associazioni di produttori
e/o consumatori che si pongono come obiettivo il
potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli.

Fornire servizi di segretariato sociale a persone in stato di
bisogno ed extracomunitari;

istituire corsi scolastici a tutti livelli e realizzare o

gestire entri didattico-sportivi.

La cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi, i seguenti servizi:

assunzione di lavori di pulizia presso strutture sia pubbliche che private;

assunzione di lavori di giardinaggio e manovalanza presso Enti pubblici e privati

gestione di interventi per la tutela ambientale, mense aziendali, aziende agricole ed agrituristiche, bar e attività ricreative in genere

attività di raccolta, riciclaggio e commercio di carta, cartoni e derivati;

produzione e commercializzazione di giocattoli, articoli da regalo in genere, prodotti artigianali in ceramica, legno, ecc;

gestione di laboratori di falegnameria ed ebanistica per il restauro e la produzione di manufatti e arredamenti, anche su misura, in legno; servizi di lavanderia, stireria ed baffini;

assunzione di lavoro, relativamente ad impianti e manutenzione boschi, nonché prevenzione di incendi ne difesa fitosanitaria, da realizzarsi in collaborazione con l'Azienda delle Foreste della Regione Siciliana, con Enti pubblici e privati.

La stessa potrà ancora acquistare, costruire, prendere in affitto o in gestione stabilimenti con le relative attrezzature e pertinenze, da adibire agli usi inerenti la conduzione agricola, alla trasformazione dei prodotti ed alla loro commercializzazione, effettuare la vendita dei prodotti ottenuti anche attraverso l'apertura di propri spacci di vendita, con adeguati impianti frigoriferi, macchine per la lavorazione dei prodotti e di tutte quelle attrezzature utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

coltivare in serre, ortaggi, verdure, piantine da semina e quant'altro di attinente;

operare per lo sviluppo agrituristico, dando ospitalità sia in locali appositi che in spazi destinati alla sosta dei campeggiatori, somministrare sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri,.

Realizzare e gestire frantoi, favorendo ed incentivando la produzione nostrale di olio d'oliva, curando inoltre l'imbottigliamento e la commercializzazione;

incentivare la viticoltura e la produzione di vini D.O.C., provvedendo all'imbottigliamento ed alla commercializzazione del prodotto, realizzando e/o gestendo cantine sociali attrezzate;

acquistare, gestire, assumere in affitto o in qualsiasi altra forma o comunque acquisire a qualsiasi titolo terreni incolti, per coltivarli sia a conduzione unica che divisa tra i propri soci sempre con unicità di indirizzo culturale ed

Emilio Moia Sforza

amministrativo determinato dalla società cooperativa,

favorire l'allevamento zootecnico, anche di specie animali minori e protette a rischio estinzione

favorire l'allevamento equino, esplicitare attività di maneggio, gestire e/o prendere in affitto scuderie, campi ippici, ecc

studiare ogni mezzo di perfezionamento agro-zootecnico, istituendo campi sperimentali, studi sugli incroci, nonché il miglioramento di resa delle diverse razze di bestiame, l'acquisto e la gestione o la costruzione di una o più stalle sociali

acquistare o prendere in affitto, o a qualunque titolo utilizzare fabbricati, mezzi di trasporto, macchine agricole, attrezzi di lavoro per la lavorazione aziendale dei prodotti lattiero-caseari, macelli e quant'altro necessario per le attività sociali

provvedere alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di carni macellate e dei prodotti di macelleria agricola in genere, formaggi, salumi, uova, insaccati, nonché acquistare animali da destinare all'ingrasso e all'allevamento; fornire sia a privati che ad Enti pubblici manodopera (bracciante agricolo, potatori, personale esperto) mezzi tecnici e o compiere tutto quanto è necessario per lo studio e la progettazione

gestione di servizi territoriali integrati e di attività complementari per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di minori, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati, ragazze madri e donne in difficoltà, ex detenuti, figli di emigrati, minori stranieri non accompagnati

organizzazione, coordinamento, gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti

- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne

l'inserimento sociale e lavorativo provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti;

- organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;

organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;

organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini, organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati realizzazione di fattorie didattiche; lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali, si rivolge soprattutto a minori, ex detenuti, migranti, detenuti, ex detenuti, ragazze madri e donne in difficoltà per favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società attraverso

Enrico Mario Sciarra

un percorso di cambiamento umano e relazionale.

La cooperativa può operare su diverse sedi operative nel territorio nazionali.

Infine, la cooperativa:

per il raggiungimento di tutti gli scopi sopradetti, potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi emanate ed emanande statali, regionali, comunitarie, e di ogni altro ente;

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le modalità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo scambio mutualistico nonché con imprese terze ed anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 C.C.;

Potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato;

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali e mutualistici potrà svolgere qualsiasi attività creditizia e finanziaria (ad eccezione dell'intermediazione, della locazione finanziaria e della raccolta del risparmio presso il pubblico) atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà assumere obbligazioni, concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche o altre garanzie reali anche a favore di terzi e potrà acquisire brevetti. Licenze, procedimenti di fabbricazione;

Sempre per il conseguimento del proprio oggetto sociale potrà partecipare ad Associazioni, Consorzi e Fondazioni sia in Italia sia all'estero e potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

stipulare qualsiasi tipo di contratto, accordi e convenzioni in genere, con professionisti, studi e società professionali, consulenti, prestatori d'opera, lavoratori autonomi ed altre imprese di servizi, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, tecnico e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La società potrà affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la società potrà assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convenzioni con Regioni, Province, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albo elenchi.

La presente elencazione ha valore esemplificativo e non tassativo e, pertanto la Cooperativa potrà compiere ogni altra opera attinente allo scopo sociale, anche qui non espressamente prevista.

La Cooperativa, può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Salvo diversa disposizione i versamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi

SOCI

Art.5) (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale e/ o culturale nei settori oggetto della attività della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa,

Emele Maria Saffare

svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art.6) Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipazione alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla

legge e dal successivo articolo 11. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art.7) Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

Emenda Note Sofante

libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche se relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione delle norme statutarie.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8) Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento;
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.18;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.9) Diritti dei soci

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.10) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,

fallimento o per causa di morte.

Art.11) Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2473 c.c., La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

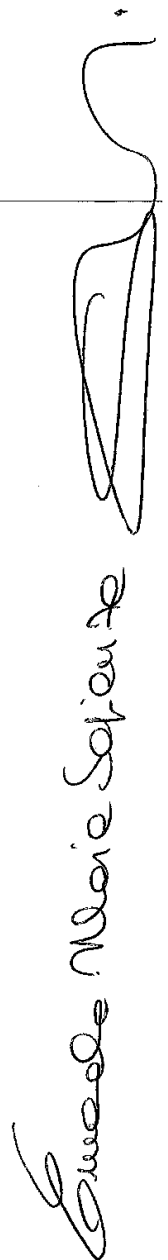
Qualora i presupposti del recesso non sussistono, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.12) Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per



reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro de soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.13) Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art.14) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.13.

Art.15) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16) strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

RISTORNI

Art.17) Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle

Enzo Moia Sofiente

disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18) Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore ad euro cinquecento e non superiore al massimo previsto dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.16
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art.19) Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo

amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art.20) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17, e)
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 16, g)
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera c) dell'art.18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a,b,f,

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.21) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

Emilio Mario Saffari

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano

almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci;

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ove esistente;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazioni dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

Art.22) Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante comunicazione ai soci e pubblicazione dell'avviso di convocazione nella sede sociale, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.24) Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.25) Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art.26) Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.27) Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, o da due o più amministratori con poteri disgiunti. La scelta in ordine all'articolazione dell'organo di gestione sarà effettuata con decisione dei soci in sede di nomina degli amministratori.

Gli amministratori devono essere soci, restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di

Luca Maria Solente

amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; e deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, può rilasciare procure per stipulare atti fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea, salvo il caso dell'attribuzione del potere amministrativo alla stessa assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi dicooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. L'amministratore unico ha tutti i poteri previsti dalla legge e può compiere tutti gli atti di amministrazione senza alcuna limitazione. Potrà pertanto incassare somme e rilasciare quietanze liberatorie in favore dei terzi in genere. nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione il Presidente potrà procedere all'acquisto di cespiti ammortizzabili e di beni di consumo per importi non superiori ad euro 25.000,00 (venticinquemila) senza il consenso dell'organo amministrativo.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza legale o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.28) Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri

Ennio Mario Sorrenti

effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

CONTROVERSIE

Art.29) Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili in ordine al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto e deciderà anche in ordine al carico delle spese dell'arbitrato o della ripartizione delle stesse.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30) Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.31) Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92, n.59.

Enzo Maria Soriano



A
B

C
D

E
F

26 di 26